



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Socio Educativo

**CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO e TELEASSISTENZA PER IL PERIODO DI
36 MESI**

**CPV 85000000 - Servizi di assistenza sociale
C.I.G.: n. _____**

Indice generale

1. Oggetto della concessione.....	3
2. Prestazioni.....	3
3. Adempimenti accessori.....	3
4. Osservanza degli obblighi dell'assistito.....	4
5. Obblighi del Concedente.....	4
6. Comunicazioni agli utenti.....	4
7. Durata della concessione.....	4
8. Importo a base della concessione - Valore stimato del servizio.....	5
9. Corrispettivo.....	5
10. Attivazioni gratuite.....	5
11. Sicurezza.....	5
12. Responsabilità civile per danni - Assicurazione.....	6
13. Stipulazione del contratto - Spese.....	7
14. Garanzia definitiva.....	7
15. Divieto di subconcessione, cessione di contratto e di credito.....	8
16. Pagamenti.....	8
17. Modalità di emissione fattura.....	8
18. Regolarità contributiva e fiscale.....	9
19. Revisione dei prezzi.....	9
20. Vigilanza e controlli.....	9
21. Sciopero.....	10
22. Penali.....	10
23. Risoluzione del contratto.....	10
24. Fallimento del concessionario.....	11
25. Controversie.....	11
26. Trattamento dei dati personali.....	11
27. Rinvio ad altre norme.....	11
28. Spese imposte e tasse.....	12

CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA
CPV 85000000 - Servizi di assistenza sociale
C.I.G.: n. _____

1. Oggetto della concessione

Oggetto della presente concessione è il Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza a favore di persone anziane e/o disabili residenti nel Comune di Sesto San Giovanni, consistente nelle prestazioni e negli adempimenti accessori come meglio specificato al punto 2 e 3.

2. Prestazioni

Le prestazioni dovute dal concessionario, che si intendono tutte comprese nel prezzo da esso offerto per il servizio di Telesoccorso e Teleassistenza (incluso ogni nuovo allacciamento e distacco dal servizio), sono le seguenti:

- a) installare un'ideale apparecchiatura di Telesoccorso e Teleassistenza presso l'assistito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e previa compilazione della mappa personalizzata, ad assicurarne la relativa assistenza e manutenzione; tale termine, qualora l'assistito non disponga di telefono fisso o cellulare, decorre dalla data di segnalazione al concessionario dell'avvenuto allacciamento del telefono fisso o della disponibilità di un cellulare; l'apparecchiatura è concessa gratuitamente a titolo di comodato all'assistito ed agli eventuali conviventi per la durata del servizio, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al corrispettivo contrattuale pattuito;
- b) assicurare un presidio di ascolto permanente 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno degli allarmi inviati dalle apparecchiature di Telesoccorso installate presso gli assistiti;
- c) attivare tempestivo contatto telefonico con l'assistito, individuato tramite il "codice utente" nell'archivio elettronico computerizzato, in caso di ricezione di un segnale di emergenza; se l'assistito non è in grado di rispondere, contattare i soccorritori di prima istanza secondo le priorità indicate nella mappa personalizzata; nel caso in cui i soccorritori di prima istanza non fossero reperibili, attivare gli interventi dei soccorritori professionalmente preposti.

Qualora si riveli necessario attivare i presidi sanitari in base alle necessità emerse nello specifico:

- a) inviare l'ambulanza per il trasporto ad un centro ospedaliero: il costo del primo intervento di ogni anno è compreso nel corrispettivo del servizio di Telesoccorso;
- b) in caso di necessità di medico domiciliare, procedere come segue:
 - attivare il medico di base;
 - in caso di mancato reperimento o nel caso che il suddetto non possa tempestivamente evadere la richiesta, attivare il presidio di guardia medica pubblica negli orari in cui questa è operativa;
 - reperire parenti e conoscenti in caso di necessità;
 - segnalare al medico di base gli interventi effettuati sugli assistiti.

3. Adempimenti accessori

Il concessionario al fine dell'espletamento del servizio ha l'obbligo di:

- 1) effettuare la rilevazione, presso il domicilio degli assistiti, di tutti i dati necessari alla costituzione dell'archivio anagrafico completo in ogni sua parte;
- 2) compilare la "mappa personalizzata" dell'assistito ed aggiornarla periodicamente in base ai dati ricevuti dallo stesso.

La mappa personalizzata, strutturata in sei parti, include:

- dati anagrafici dell'assistito e degli eventuali conviventi;

- sintesi dei dati anamnestici forniti dall'assistito su apposito modulo e controllati preferibilmente dal medico di base;
 - dati inerenti i soccorritori di prima istanza (amici, parenti, conoscenti, vicini che possono rendersi disponibili in caso di necessità) secondo l'ordine di priorità indicato dall'assistito;
 - dati inerenti i soccorritori professionalmente preposti (ambulanza, medico di base, medico di fiducia, guardia medica, vigili del fuoco);
 - dati necessari ad una rapida individuazione e accesso di emergenza all'abitazione;
 - dati necessari ad una rapida individuazione/ubicazione dei contatori di gas e luce;
- Eventuali altri dati che il Comune o il richiedente il servizio ritengano utili segnalare.

4. Osservanza degli obblighi dell'assistito

L'Assistito si impegna a:

- a) sottoscrivere l'informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e consentire al concessionario di utilizzare per servizio i dati riportati sulla scheda personale;
- b) garantire al concessionario che i dati contenuti nella scheda personale e nella documentazione siano esatti e veritieri;
- c) segnalare, nella scheda personale, un numero adeguato di soccorritori di fiducia che abbiano la possibilità di raggiungere l'abitazione dell'assistito in breve tempo;
- d) far sì che i soccorritori siano sempre in grado di accedere all'abitazione al fine di consentire un rapido intervento;
- e) l'assistito è consapevole che saranno chiamati i Vigili del Fuoco e che gli eventuali danni, derivanti da forzature di porte e finestre, sono a totale carico dell'assistito, come pure le spese di eventuali interventi di ambulanze risultanti non urgenti;
- f) avvisare preventivamente e tempestivamente il concessionario di eventuali assenze dalla dimora abituale.

5. Obblighi del Concedente

Il Comune si impegna a trasmettere al concessionario a mezzo e-mail un elenco dei nominativi degli utenti contenente i dati anagrafici, i numeri di telefono e l'indicazione dell'eventuale partecipazione parziale o totale dell'Ente al pagamento della quota del servizio.

6. Comunicazioni agli utenti

Sarà premura degli operatori del Comune provvedere attraverso opportuna informativa a comunicare il soggetto vincitore della concessione alla cittadinanza.

Resta però inteso che sarà facoltà dei singoli cittadini decidere se sottoscrivere con il nuovo concessionario o rimanere con chi presta il servizio attualmente.

I contratti stipulati a partire dal nuovo contratto dovranno avere una durata coincidente con la durata della concessione.

7. Durata della concessione

La durata della concessione è prevista in anni 3. L'avvio del servizio avverrà a seguito di formale comunicazione via PEC da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'affidamento sarà formalizzato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza.

Il concessionario è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal concedente per l'avvio dell'esecuzione del contratto; in caso di inadempienza, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il concedente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima di ulteriori 36 mesi, per un importo totale pari a quello della presente gara, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. L'A.C. esercita tale facoltà comunicandola al

concessionario mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, con una opzione di proroga di **6 mesi**. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. La stazione concedente esercita tale facoltà comunicandola al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

8. Importo a base della concessione - Valore stimato del servizio

Importo a base della concessione è di euro 170,00 più Iva al 22% quale tariffa annuale per ogni utente allacciato al servizio fino ad un massimo di 100 utenti.

Valore del servizio: ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D.Lgs. n.50/2016 il valore presunto stimato della concessione è così calcolato:

Tariffa annuale applicata all'utenza € 170,00 x n. utenti 100 x 3 anni di durata concessione = € 51.000,00.

Tale valore costituisce l'importo in relazione al quale il concorrente dovrà commisurare la sua offerta economica che, a pena di esclusione, dovrà essere inferiore al predetto importo.

Trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

9. Corrispettivo

Il corrispettivo annuo in favore del concessionario è dato dalla tariffa a carico di ogni utente del servizio (secondo quella a base di gara ridotta dello sconto percentuale offerto dal concorrente) per un massimo di 100 attivazioni.

Delle attivazioni totali previste l'amministrazione comunale per ciascun anno, dopo aver usufruito di quelle gratuite, potrà sostenere un costo per un importo massimo di € 1.360,00 più Iva 22% corrispondente a 8 utenti in carico ai servizi sociali in situazione di grave disagio economico che non riescono a sostenere parte o tutta la tariffa.

10. Attivazioni gratuite

Il concessionario è tenuto a fornire all' A. C. almeno 5 attivazioni gratuite del servizio di telesoccorso e teleassistenza destinate agli utenti in carico al servizio sociale in situazione di grave disagio a cui si sommano quelle oggetto di eventuale offerta aggiuntiva.

11. Sicurezza

Sono a carico del concessionario gli adempimenti ad essa riconducibili previsti dal D.Lgs. 81/2008. Tali adempimenti dovranno essere oggetto di informazione periodica da inviare al settore Socio Educativo del Comune.

Il concessionario dovrà inoltre comunicare all'Amministrazione Comunale, all'atto dell'inizio del servizio e per ogni successiva variazione:

- A) nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- B) nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza nominato dai lavoratori;
- C) nomi e qualifiche della squadra di emergenza e pronto soccorso;
- D) dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in

materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei;

E) dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli.

Il concessionario è inoltre tenuto alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, per la parte di propria competenza, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto del contratto, ed a fornire ai lavoratori, inseriti nei servizi oggetto del presente contratto, i necessari dispositivi di protezione individuale nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento.

L'aggiudicatario del servizio dovrà presentare un'autocertificazione nella quale si attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio dei servizi oggetto della concessione, e dovrà fornire all'Amministrazione Comunale i certificati di idoneità alla mansione del personale impiegato, anche per quello straordinariamente utilizzato per le sostituzioni.

Il concessionario è inoltre tenuto all'aggiornamento dinamico dei documenti, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto del contratto, nonché del rispetto della normativa anti-Covid.

L'aggiudicatario si impegna ad adibire ai servizi oggetto di concessione personale fisicamente idoneo ed opportunamente formato, anche riguardo all'antincendio ed al primo soccorso, con riferimento ai disposti del D.M. 10/03/1998.

12. Responsabilità civile per danni - Assicurazione

Il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale ad essa afferente ai sensi di legge, in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente contratto.

Il concessionario è responsabile dei danni agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali del proprio personale sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo.

Il concessionario riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nell'esecuzione del servizio, assumendo in proprio responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell'esercizio delle prestazioni, e sollevando totalmente il Comune dalle relative conseguenze. Lo stesso dovrà consegnare copia delle polizze assicurative all'inizio del servizio e ad ogni scadenza annuale successiva dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime.

Il concessionario è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, verranno addebitate al concessionario. Il concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi dell'esecuzione dei servizi assunti e si assume qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti in qualunque modo coinvolti nella gestione del servizio.

Il concessionario è tenuto a stipulare il contratto di assicurazione per responsabilità civile operatori e responsabilità civile verso terzi (massimale non inferiore a € 3.000.000,00), in dipendenza dell'espletamento dei servizi in concessione. Detta polizza dovrà tenere indenne Il concessionario anche per:

– morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone – compresi i propri dipendenti autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per l'espletamento del servizio – e cose per fatto imputabile alla responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi;

– i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto.

Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico del concessionario.

Qualora le polizze sopra indicate, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto della concessione ed a quanto disposto dal presente articolo, Il concessionario è tenuto a renderle conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale.

La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza della concessione o la risoluzione contrattuale.

13. Stipulazione del contratto - Spese

La stipulazione del contratto è subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste dalla normativa vigente. Il concessionario si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dal competente ufficio Comunale previo versamento delle spese inerenti e conseguenti al contratto, unitamente a tutti gli oneri, imposte e tasse di qualsiasi natura relativi al contratto, ad esclusione di quelle che la legge pone a carico dell'Amministrazione Comunale.

Le prestazioni aggiuntive e/o le soluzioni migliorative proposte dal concessionario in sede di gara costituiscono obblighi contrattuali e vanno ad integrare il presente capitolato.

Alla data fissata dal competente ufficio Comunale il concessionario dovrà produrre:

1. idonea documentazione attestante il versamento delle spese specificate sopra;
2. idonea documentazione attestante la costituzione della garanzia definitiva di cui al presente capitolato;
3. polizza RCT/RCO e relative quietanze di cui al presente capitolato.

Nel caso in cui il concessionario non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, o qualora non provveda in modo conforme agli adempimenti ed alla consegna della documentazione prevista dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale può unilateralmente con proprio provvedimento amministrativo e senza bisogno di messa in mora, dichiarare la decadenza della concessione e porre a carico del concessionario stesso le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente. Il Comune in tal caso procederà, comunque, ad incamerare la cauzione provvisoria.

Il concessionario si impegna ad eseguire il presente capitolato a partire dalla comunicazione da parte del competente Dirigente, anche nelle more del perfezionamento dei documenti contrattuali.

14. Garanzia definitiva

A titolo di garanzia definitiva il concessionario è obbligato a costituire una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione del 10% dell'importo netto contrattuale, nelle forme previste dalla legge a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la concessione per fatto del concessionario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Sono fatte le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 103 d. Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva deve avere durata pari a quella del contratto, salvo quanto previsto dai commi successivi.

Resta salva per l'Amministrazione Comunale la possibilità dell'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

Il concessionario potrà essere obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza potrà essere reintegrata d'ufficio a valere sui ratei di corrispettivi da corrispondere al concessionario.

La garanzia dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.) nei riguardi del concessionario obbligato, e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. e dovrà essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Ogni forma di garanzia potrà essere estinta condizionatamente al nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Comunale e previa dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. Lo svincolo della garanzia definitiva sarà effettuato in assenza di contestazioni.

Per tutto quanto non indicato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 103 del d. lgs. 50/2016.

15. Divieto di subconcessione, cessione di contratto e di credito

Non è ammessa la subconcessione del servizio.

E' fatto divieto al concessionario di cedere il contratto relativo alla presente concessione e di cedere il credito maturato nei confronti dell'Amministrazione Comunale, senza espresso consenso del Comune.

16. Pagamenti

La liquidazione dei corrispettivi dovuti al concessionario eccedenti le quote gratuite a disposizione dell'A. C. sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione della fattura al protocollo generale del Comune e previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Responsabile competente. La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo che l' A.C. avrà effettuato i controlli previsti dalle normative vigenti.

17. Modalità di emissione fattura

Split payment: il fornitore emette fattura con imponibile ed IVA e la P. A. pagherà al fornitore il solo imponibile, versando la relativa IVA all'Erario (tranne per fatture soggette a reverse charge e prestazioni di lavoro autonomo assoggettate a ritenuta IRPEF).

Nella fattura deve essere indicata la dicitura "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972".

Le fatture, in formato elettroniche, devono essere intestate a: Comune di Sesto San Giovanni – Settore Socio Educativo – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni.

Il codice di fatturazione da indicare è: IZZ1EE.

Le fatture devono riportare inoltre le seguenti indicazioni:

- il numero e la data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
- i riferimenti contabili relativi al centro di costo e all'impegno di spesa;
- il codice CIG (Codice Identificativo Gara);
- il codice IBAN.

L' A. C. non potrà dare corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate.

Si stabilisce fin d'ora che il Comune potrà procedere, per ottenere la rifusione di eventuali danni contestati, al rimborso di spese e al pagamento di penali, all'incameramento della cauzione o a ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

18. Regolarità contributiva e fiscale

Per tutta la durata contrattuale il concessionario dovrà essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti dalla vigente normativa, con regolarità attestata da certificazione DURC in corso di validità.

Nell'ipotesi in cui il concessionario stesso, a seguito dell'acquisizione d'ufficio della certificazione DURC, dovesse risultare inadempiente dal punto di vista degli obblighi contributivi, l'Amministrazione Comunale tratterà dai pagamenti dovuti all'espletamento del servizio l'importo corrispondente all'inadempienza certificata, provvedendo al versamento diretto della somma trattenuta agli enti assicurativi e/o previdenziali creditori.

La medesima regolarità deve riguardare il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto.

19. Revisione dei prezzi

- A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi saranno adeguati nella misura della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI);
- La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 8 per cento (8%) rispetto al prezzo originario.
- La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità
- Ai fini dell'attivazione della procedura di cui al precedente comma, l'affidatario dovrà presentare idonea richiesta entro 60 giorni dal termine di ogni anno di durata del servizio.

20. Vigilanza e controlli

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente per conto dell'Amministrazione Comunale dal Dirigente del Settore Socio Educativo, attraverso il Responsabile del Servizio Sociale.

In particolare, il Comune ha ampie facoltà di controllo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
- al rispetto degli orari di lavoro con particolare attenzione sia alla qualità, sia all'efficienza ed efficacia dei servizi erogati;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori del concessionario.

Qualora il Comune riscontri irregolarità od omissioni del concessionario nell'adempiere agli obblighi di cui al presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto tramite PEC.

21. Sciopero

Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi, a tutti gli effetti, servizio pubblico e per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o interrotto, salvo per scioperi.

In caso di sciopero il concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione, con preavviso di non meno di dieci giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione del lavoro, all'Amministrazione Comunale.

22. Penali

Il Comune, in caso di mancato o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non può comunque superare complessivamente il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento per ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del codice civile.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da contestazione formale dell'inadempienza a mezzo di PEC, con la quale si inviterà il concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il concessionario non vi provveda entro il termine stabilito o fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze si provvederà all'applicazione della penalità.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento e previa emissione da parte del concessionario di apposita nota di credito di ammontare pari all'importo dovuto a titolo di penale. La liquidazione del corrispettivo, decurtato dell'importo della penale, rimane subordinata al ricevimento della nota di credito.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere al recupero coattivo della somma dovuta.

23. Risoluzione del contratto

Qualora il Comune accerti che l'esecuzione del contratto non proceda secondo le condizioni stabilite può fissare, con lettera di diffida, un congruo termine entro il quale il concessionario si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile.

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto con comunicazione scritta al concessionario, con tutte le conseguenze di legge che tale risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione a terzi in danno dell'aggiudicatario e fatta salva l'applicazione delle penali prescritte.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e quanto previsto al precedente comma 2, costituiscono causa di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- per rilevanti motivazioni di pubblico interesse
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inaffidabilità o insufficienza organizzativa o professionale nell'esecuzione degli interventi;
- accettazione, a qualunque titolo, di denaro dagli utenti o dalle loro famiglie o qualunque altra forma di sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della concessione;
- mancata consegna della copia del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi entro i termini previsti;
- impiego di personale non dipendente del concessionario (fatta eccezione per il personale Comunale appositamente destinato al servizio) o inosservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi del personale dipendente;
- svolgimento di qualsiasi attività privata e quindi extracontrattuale presso persone in carico ai servizi da parte del personale del concessionario;
- eventuale subconcessione di attività oggetto del contratto ad altri soggetti;
- reiterate inadempienze agli obblighi relativi alla concessione;
- mancata osservanza, secondo le regole della normale correttezza, degli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, assicurativo o previdenziale;
- utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui il concessionario sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti ad esso affidati;

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- cessione del contratto a terzi;
- reiterata violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte del concessionario o del personale del concessionario adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
- ai sensi dell'art. 2, comma 3, DPR 62/2013 nel caso di mancato rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in vigore messo a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente – per le norme estensibili ai dipendenti, collaboratori o consulenti a qualunque titolo del concessionario;
- per nullità dovuta al mancato rispetto dell'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. 165/2001.
- ulteriore inadempienza del concessionario dopo l'applicazione di 5 (cinque) penalità.

Nei casi sopra elencati il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile a decorrere dalla data della ricezione, da parte del concessionario, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune non pagherà la parte di corrispettivo relativo alle prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, fermo restando il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

24. Fallimento del concessionario

In caso di fallimento del concessionario si applica l'art. 110 del d. lgs. 50/2016.

25. Controversie

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

26. Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Il titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni.

27. Rinvio ad altre norme

Il concessionario si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutte le condizioni che incidono sull'esecuzione del servizio e delle attrezzature eventualmente da utilizzare e che potranno essere soggetti a modificazione nel corso della durata del contratto.

L'Amministrazione Comunale comunicherà al concessionario tutte le deliberazioni, determinazioni ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale.

Il concessionario è tenuto, nel corso dello svolgimento del servizio ad aggiornarsi ed attenersi alle normative in fatto di igiene, sicurezza sul lavoro, disposizioni normative che incidono sul servizio e che verranno man mano emanate.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme di legge vigenti in materia e quelle che verranno in seguito emanate.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti ai servizi oggetto della concessione.

28. Spese imposte e tasse

Tutte le spese di concessione e di contratto, nonché ogni altra spesa ad esse accessoria e conseguente, sono a totale carico del concessionario.

Sesto San Giovanni, _____

Il Responsabile del Procedimento
Daniela Zappaterra